

ghio aderisca alle variazioni del portafoglio delle Agenzie, e quella derivante dai trasferimenti dei contratti da una Agenzia all'altra, ma sembra che questa causa, ove non assuma carattere imponente per particolari circostanze (ad esempio attuazioni collettive che per desiderio dell'Ente o Ditta contraente vengono trasferiti in blocco da una ad altra Agenzia) possa essere trascurata, dovendosi presumere che i trasferimenti stessi, fra ingressi ed uscite, si compensino fra loro. Comunque nella ipotesi su accennata è opportuno che venga lasciato alla Direzione Generale di decidere caso per caso.

Questo ciò premesso il Direttore Generale propone che il premio incremento incassi venga fissato nella misura uniforme del 10% sull'incremento stesso in luogo dell'attuale scala crescente fra il 7% e l'11%, che in dipendenza del nuovo sistema non sembra abbia più ragione di sussistere; mentre, in via transitoria, in sede di prima applicazione della nuova norma propone che l'eventuale decremento incassi verificatosi nel 1932 in confronto del 1931 non sia portato a carico delle Agenzie Generali interessate per il calcolo del premio ad esse eventualmente spett.